

**Domanda 1: Riprogrammazione. Le attività possono iniziare nell'ambito della PI 9iv prima dell'approvazione:**

- *Da parte del comitato di sorveglianza*
- *Da parte della Commissione*

*di un programma operativo modificato, che*

- *Comprende una nuova PI 9iv nel programma operativo e assegna risorse o*
- *Aumenta le risorse per la PI 9iv già esistente*

### **RISPOSTA**

Le spese per le operazioni che promuovono le capacità di risposta alle crisi nel contesto del focolaio di COVID19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020 (articolo 65, paragrafo 10, dell'RDC), senza che sia necessario presentare alla Commissione la modifica dei programmi esistenti prima che tali operazioni possano iniziare. A condizione che venga adottata dai colegislatori la proposta della CRII+ di un ulteriore emendamento dell'RDC (COM (2020) 138), le operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o dell'FSE prima dell'approvazione del programma modificato che include la nuova PI 9iv o i nuovi tipi di azioni nell'ambito di una PI 9iv esistente (si veda il nuovo articolo 25 bis, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni).

Non è quindi necessario presentare urgentemente una richiesta alla Commissione per la modifica del programma. Le richieste di modifica del programma devono essere presentate quando la situazione sarà più stabile<sup>1</sup>.

Non è necessaria alcuna decisione della Commissione in caso di trasferimento di risorse all'interno dello stesso asse prioritario (ad esempio, dalla priorità di investimento 9i alla priorità di investimento 9iv). L'emendamento del PO che allinea di conseguenza la ripartizione delle categorie di interventi deve essere sottoposto all'approvazione del comitato di sorveglianza e quindi notificato alla Commissione (articolo 96, paragrafo 11, dell'RDC).

Inoltre, i trasferimenti di risorse tra le priorità che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC (nell'ambito dello stesso programma e del medesimo fondo e non superiore all'8 % della dotazione per la priorità e al 4 % delle risorse del programma) non

---

<sup>1</sup>**Contesto:** Come indicato nel documento Q&A "non è necessario presentare urgentemente una richiesta alla Commissione per la modifica del programma, ad esempio per selezionare la priorità d'investimento per l'"accesso ai servizi" o "l'adattamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento", poiché la spesa per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi sarà ammissibile a partire dal 1° febbraio 2020 (cfr. sopra). Le richieste di modifica del programma dovranno essere presentate quando la situazione sarà divenuta più stabile." (pag. 3 del documento "200318\_Coronavirus\_Questions and Answers No1 — EN").

richiedono l'approvazione della Commissione, ma devono essere approvate dal comitato di sorveglianza e notificate alla Commissione.

Si ricorda che il rimborso delle domande di pagamento da parte della Commissione deve rispettare la soglia fissata nella tabella finanziaria del PO per ogni asse prioritario (tabella 18a). Pertanto, qualsiasi importo superiore a tale soglia verrà rimborsato solo dopo l'approvazione del PO modificato con le nuove tabelle finanziarie.

***Domanda 2: Al fine di acquistare le necessarie attrezzature sanitarie, nell'ambito della PI 9iv, è necessario avviare una procedura specifica o, per guadagnare tempo, è possibile aggiungere risorse FSE alle procedure già avviate a livello nazionale o regionale?***

### **RISPOSTA**

A meno che non sia possibile modificare la portata di un'operazione esistente (cfr. la domanda sulla [piattaforma](#) CRII "*Modifiche ai progetti esistenti — estensione del campo d'applicazione per includere le attività correlate al COVID-19 - "Amendments to existing projects - extension of scope to include COVID-19-related activities"*"), sarà necessario selezionare una nuova operazione FSE nell'ambito di uno o più programmi in linea con le procedure e i criteri di selezione utilizzati dall'autorità di gestione per la selezione delle operazioni (articolo 125, paragrafo 3 dell'RDC) e approvati dal comitato di sorveglianza (articolo 110, paragrafo 2 dell'RDC).

La selezione di un'operazione dell'FSE non dovrebbe tuttavia comportare ritardi per i seguenti motivi:

- Le spese per le operazioni che promuovono le capacità di risposta alle crisi nel contesto del focolaio di COVID19 sono ammissibili dal 1° febbraio 2020 (articolo 65, paragrafo 10 dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/460).
- La Commissione ha proposto che, nel caso di operazioni che promuovono le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia COVID-19, possono essere selezionate operazioni che sono state pienamente attuate o materialmente completate quando il beneficiario presenta la domanda di finanziamento all'autorità di gestione (cfr. articolo 25 bis, paragrafo 7, dell'RDC nel documento COM (2020) 138).
- La Commissione ha inoltre proposto che tali operazioni possano essere selezionate per il sostegno del FESR o dell'FSE prima dell'approvazione del programma modificato (cfr. anche l'articolo 25 bis, paragrafo 7, dell'RDC nel documento COM (2020) 138).

Le misure descritte nei due ultimi punti entreranno in vigore dopo la modifica dell'RDC adottata dai legislatori e pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

A fini di completezza si ricorda inoltre che, se del caso, le norme in materia di appalti pubblici devono essere rispettate in caso di nuovi contratti o di modifiche a contratti esistenti (cfr. le domande sulla [piattaforma CRII](#) sugli appalti pubblici nella sezione sui *fondi strutturali — domande orizzontali*).

***Domanda 3: Strumenti finanziari. Le deroghe per gli strumenti finanziari per le PMI sono consentite per quanto riguarda i limiti fissati per il capitale circolante di cui all'articolo 37, paragrafo 4, dell'RDC?***

**RISPOSTA**

La [piattaforma CRII](#) contiene domande sugli strumenti finanziari nell'ambito dei *Fondi strutturali — questioni orizzontali (Structural Funds – horizontal questions section)*.

L'articolo 37, paragrafo 4, dell'RDC non prevede limiti specifici al sostegno al capitale circolante. Nella *Guida per gli Stati membri relativa all'articolo 37, paragrafo 4, dell'RDC — Sostegno alle imprese/capitale circolante (Guidance for Member States on Article 37(4) CPR– Support to enterprises/working capital - [EGESIF 14 0041-1](#))*, la Commissione ha raccomandato che "il sostegno alle imprese per il finanziamento del capitale circolante dovrebbe in generale avere un periodo di almeno due anni (nonostante scadenze più brevi su base rotativa)", ma dato che non vi è un parametro specifico definito nell'RDC, non sono stati esclusi altri accordi giustificati; cfr. la risposta n. [7 nel](#) documento QA per la guida sul capitale circolante. Per maggiori dettagli si rimanda alla risposta "Tempi per le operazioni sul capitale circolante" (*Time limits on working capital transactions*) - nella sezione relativa al FESR/al capitale circolante della piattaforma CRII.

Il regolamento (UE) 2020/460 ha aggiunto un nuovo secondo comma all'articolo 37, paragrafo 4, dell'RDC, che stabilisce che gli strumenti finanziari possono anche fornire sostegno sotto forma di capitale circolante alle PMI, se necessario come misura temporanea, per fornire una risposta efficace a una crisi sanitaria pubblica.

Il 2.04.2020 la Commissione ha inoltre proposto che, nel caso in cui gli strumenti finanziari forniscano un sostegno sotto forma di capitale circolante alle PMI a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento recante disposizioni comuni, non sono richiesti tra i documenti giustificativi piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti e prove equivalenti che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite gli strumenti finanziari sia stato utilizzato per gli scopi previsti (articolo 25 bis, paragrafo 11, dell'RDC — COM (2020) 138). La Commissione ha inoltre proposto che non sia necessario rivedere o aggiornare le valutazioni ex ante qualora le modifiche degli strumenti finanziari siano necessarie per fornire una risposta efficace all'epidemia di COVID-19 (deroga all'articolo 37, paragrafo 2, lettera g), dell'RDC).

#### **Domanda 4**

Un esempio concreto operativo:

— In Lombardia il Fondo sociale europeo (FSE) finanzia una misura che permette la frequenza gratuita degli asilo nido.

— Purtroppo, la regione può pagare questo servizio solo se il servizio è stato utilizzato. Senza fondi FSE e fondi regionali, il costo di questo servizio ricadrà sui bilanci comunali o sulle famiglie obbligate a pagare per un servizio non utilizzato e precedentemente gratuito.

— E' necessario individuare una copertura europea in termini di fondi in modo da non gravare sui bilanci delle regioni (in Italia già in stato di emergenza ospedaliera) o sul bilancio dei comuni.

***Pertanto, può il FSE può intervenire per rimborsare ai comuni la mancanza di reddito dovuta alla chiusura degli asili nido, anche in considerazione del fatto che l'accesso all'asilo nella regione Lombardia è finanziato dal FSE per le famiglie a basso reddito?***

#### **RISPOSTA**

Comprendiamo che la presente domanda riguarda l'attuazione di un'operazione sostenuta dall'FSE che fornisce il libero accesso agli asili nido, che è sospeso a seguito del focolaio di COVID-19. Sulla [piattaforma CRII](#) vi sono già Domande e Risposte che hanno affrontato la questione delle operazioni interessate la cui attuazione è sospesa. Cfr. le domande sul COVID- 19 e sulla forza maggiore, sull'ammissibilità delle operazioni interessate e sulla flessibilità per adeguare le operazioni interessate (*COVID-19 and force majeure, on eligibility in affected operations and on the flexibility to adjust affected operations*).

Queste domande e risposte sottolineano inoltre che, in linea con l'articolo 65, paragrafo 1, le norme di ammissibilità dell'FSE sono nazionali. Gli Stati membri dispongono di ampia flessibilità nella definizione dei costi ammissibili delle azioni. Tali norme nazionali di ammissibilità devono rispettare il numero molto limitato di norme in materia di ammissibilità a livello dell'UE (nel regolamento recante disposizioni comuni e nel regolamento FSE).

Date le scarse informazioni relative all'attuale funzionamento della scuola dell'asilo nido, è probabile che l'operazione sia effettivamente già finanziata nell'ambito della priorità d'investimento "accesso ai servizi" e pertanto le norme nazionali in materia di ammissibilità dovrebbero essere adeguate di conseguenza, affinché questi costi restino ammissibili durante il periodo di chiusura della scuola dell'asilo (cfr. le domande sulla piattaforma CRII).

Inoltre, dato che la chiusura degli asili nido ha l'obiettivo di ritardare la diffusione del virus, che è fondamentale affinché il sistema sanitario non imploda e quindi resti accessibile a tutti, il sostegno del FSE può essere fornito (nell'ambito di una nuova operazione che promuove la capacità di risposta alle crisi) nell'ambito della priorità di investimento "l'accesso ai servizi", come specificato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento FSE durante il periodo di chiusura dovuto al focolaio di COVID-19.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che il FSE può fornire sostegno a regimi di disoccupazione parziale per i lavoratori, in questo caso gli educatori della scuola materna (cfr. la domanda sulla piattaforma CRII).

Inoltre, per quanto riguarda le nuove operazioni, è importante osservare che, a seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2020/460 che modifica il regolamento recante disposizioni comuni (in seguito all'adozione del primo pacchetto CRII), tutte le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto del focolaio di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020 (articolo 65, paragrafo 10, dell'RDC). Non è necessario presentare preventivamente alla Commissione una richiesta di modifica del programma e tali azioni possono essere finanziate a partire dal 1.02.2020. Le richieste di modifica del programma devono essere presentate quando la situazione è divenuta più stabile.

Inoltre, il 2.04.2020<sup>2</sup> la Commissione ha proposto che, per le operazioni che promuovono le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19, l'articolo 65, paragrafo 6, dell'RDC non si applichi, ossia la disposizione che stabilisce che le operazioni non possono essere selezionate per il sostegno dei Fondi SIE se sono state materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione. Una volta che la proposta della Commissione sarà adottata dai colegislatori, ciò implica dunque che tali operazioni possono essere selezionate anche se sono state pienamente attuate o materialmente attuate quando il beneficiario presenta la domanda di finanziamento all'autorità di gestione. La Commissione ha inoltre proposto che tali operazioni possano essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato (cfr. articolo 25 bis, paragrafo 7, del Regolamento recante disposizioni comuni).

---

<sup>2</sup> COM(2020)138.